

ROMA – 17 gennaio 2025

NOTA IN TEMA DI PATROCINIO

IN SEDE DI RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART 363 *BIS* C.P.C.

UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, richiama la massima attenzione dell'**OCF - Organismo Congressuali Forense** riunito in Assemblea generale in data 17 gennaio 2025 nella sede di Roma sulle problematiche connesse al **Patrocinio in sede di Rinvio pregiudiziale ex artt. 363 *bis* c.p.c. e 137 *ter* n. 1 disp. att. c.p.c.**

1. Premessa

Il Rinvio pregiudiziale, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 (*c.d. Riforma Cartabia*), consente al giudice di merito quando deve decidere una questione di diritto già oggetto di contraddittorio tra le parti, in presenza di determinati presupposti e con specifiche finalità, di sottoporla direttamente alla Corte di Cassazione.

L'istituto, che rappresenta uno degli innesti più innovativi e maggiormente discussi della riforma del giudizio di legittimità (argomento da approfondire in altra sede), stante il generale rinvio alle norme disciplinanti il rito civile dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nel Processo tributario e può essere disposto dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado.

Si evidenzia che nel Processo tributario i contribuenti possono farsi assistere in giudizio oltre che dagli Avvocati, anche da altre figure professionali individuate dall'art. 12, comma 3, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 546/1992. A titolo di esempio, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato, i contribuenti possono essere assistiti anche dai Dottori commercialisti e dai Consulenti del lavoro; in determinate materie, dagli Architetti, dai Geometri, dai Periti industriali, dai Dottori agronomi e forestali, dagli Agrotecnici, dai Periti agrari, dagli Spedizionieri doganali.

2. Patrocinio presso la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori

Va ricordato che innanzi alla Corte di Cassazione non hanno Patrocinio tutti gli Avvocati ma solo quelli che hanno il titolo di cassazionista per aver superato l'esame ovvero conseguito il titolo come da vecchia normativa e fatta richiesta di iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.

Pertanto, la rappresentanza in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione è già limitata anche tra quei soggetti, cioè gli Avvocati, ai quali la legge, in via generale, conferisce espressamente la facoltà di Patrocinio in giudizio e che per di più costituisce il mezzo con cui le parti obbligatoriamente stanno in giudizio.

Va rilevato come sia oggettivo che non vi sia una specifica deroga in favore delle figure professionali sopra ricordate – le quali possono rappresentare i contribuenti nei due gradi di merito del Processo Tributario - diverse dagli Avvocati.

Pertanto, l'esercizio del Patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, e soprattutto per quel che qui interessa nel Rinvio pregiudiziale, deve ritenersi pacificamente escluso per tali figure professionali.

Né si può invocare a loro favore la possibilità prevista dall'art. 363 *bis*, comma 4, c.p.c. con cui è data facoltà alle “*parti costituite*” di depositare brevi memorie.

E infatti, la dizione “*parti costituite*” individua semplicemente i soggetti interessati dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale (*ex art. 363 bis*, comma 1, c.p.c.) e nei confronti dei quali sarà efficace la sentenza della Corte di Cassazione giacché la stessa è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata disposta la rimessione della questione, e non si estende ai loro rappresentanti in giudizio.

In virtù di quanto descritto,

UNCAT chiede a OCF di rappresentare alla Prima Presidenza della Corte di Cassazione l'anomalia dell'eventuale costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione anche a SS.UU. di figure professionali diverse dagli Avvocati cassazionisti iscritti all'Albo Speciale affinché la medesima Prima Presidenza adotti gli opportuni provvedimenti.

Per l'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

Il Presidente

Avv. Gianni Di Matteo